Comune di Campomorone

Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 29/09/2022

Sommario

ART.1 – FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ART.2 - DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI 3
ART.3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE 4
ART.4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 7
ART.5 – RIPARTIZIONE DEL FONDO 8
ART.6 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO A FRONTE DI INCREMENTI DI TEMPI E COSTI 9
ART.7 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO E LIMITI 10
ART.8 – EFFICACIA 10
ART.9 - ENTRATA IN VIGORE 10
ART.10 - RINVIO DINAMICO 11

Art.1 - Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente, in attuazione dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.lgs 56-2017), della quota parte del *"fondo d'incentivazione per funzioni tecniche"* (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse), tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli (come da comma 4 del D.lgs 50/2016 e smi)**.** Gli importi relativi a procedure per l'acquisto di beni e servizi di cui al comma 1 del presente articolo non generano accantonamento dell'incentivo.

2. Il "fondo d'incentivazione per funzioni tecniche" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, nella misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara ai sensi del comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi. Le risorse finanziarie devono intendersi al lordo degli oneri riflessi e degli oneri previdenziali e fiscali.

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 4, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, del servizio o della fornitura, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto (in caso contrario, in relazione a quest'ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell'incentivo liquidabile secondo quanto indicato nel successivo Art. 7).

Art.2 - Definizione delle prestazioni

2.1 Progetto di opera pubblica

2.1.1 *I "LAVORI", di cui all'allegato 1 (D.lgs 50/2016 e smi), comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro e manutenzione di opere (*Definizione art 3, comma nn D.lgs 50/2016 e smi). *Per "OPERA" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica* (Definizione art 3, comma pp Dlgs 50/2016 e s.m.i.).

2.1.2 *Sono inclusi*, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del *"fondo per la progettazione e l'innovazione"* indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente ricopra le funzioni/attività indicate nel successivo Art. 4.

2.2 Appalto pubblico di servizi

2.2.1. L'appalto di servizi, come definito dall'art 3 comma ss del D.lgs 50/2016 e smi, è un contratto tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diverse da quelle degli appalti pubblici di lavori.

2.2.2. Sono incentivati ai sensi dell'art 2.2 del D.lgs 50/2016 e smi, gli appalti relativi a servizi in cui è nominato un direttore dell'esecuzione, di importo superiore a 500.000, salvo dichiarazione della posizione esecutiva di particolare complessità del servizio per cui sia necessaria la nomina di un direttore dell'esecuzione anche per importi inferiori

2.3 Appalto pubblico per forniture

2.3.1 L'appalto di forniture, come definito dall'art 3 comma tt del D.lgs 50/2016 e smi, è un contratto tra uno o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza l'opzione per l'acquisto di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

2.3.2 Non concorrono alla formazione del fondo gli interventi relativi a concessioni di lavori Pubblici o servizi ovvero finanza di progetto.

2.4 Esclusioni

2.4.1 Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000 o altra maggiore soglia prevista in periodo emergenziale o dal codice dei contratti per l'affidamento diretto;
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000;
e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
f) i lavori assegnati tramite affidamento diretto, senza espletamento di una gara o di ricerca di mercato con richieste formali di preventivi protocollati;
g) i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
h) Concessioni di servizi e forniture e finanza di progetto.

2.4.2 Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art 113 del Dlgs 50/2016 e smi, gli incentivi non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.

2.4.3 Per tutta la durata del regime derogatorio previsto dal decreto legge n.76 del 16/7/2020 (31/12/2021 salvo proroghe), gli incentivi non sono liquidabili per affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00.

ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

Art.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante

1. In ragione di quanto riportato all'art 1 comma 2 del predetto Regolamento, il *"fondo incentivazione per le funzioni tecniche"* è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche, dei servizi e delle forniture nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto

delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto aree, acquisto beni mobili e ogni altra voce progettuale. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Ente.

2. In particolare, in attuazione al comma 2 art 113 del Dlgs 50/2016, il suddetto regolamento determina la percentuale effettiva (con misura massima del 2%) da modulare in funzione dell'importo posto a base di gara dei lavori/servizi e forniture.

3. Per i lavori, compresi interventi di risanamento conservativo oltre a quelli indicati art 2.1, si applicherà la seguente formula:

$C_F = V \times C \times P$

C_F = Compenso legato all'opera o al lavoro da inserire nel fondo [€]
V = Valore dell'opera o del lavoro posto a base gara riportato nel quadro economico[€]
C = Grado di complessità dell'opera [adimensionale]
P = Percentuale da applicare in misura massima del 2% dell'importo a base di gara.

Per il grado di complessità (C) dell'opera si stabilisce di fare riferimento alla Tavola Z-1 "Categorie delle opere - Parametro del grado di complessità - allegata al DM 17 Giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione) **che si allega** al presente regolamento a farne parte integrante, applicando la seguente formula:

C (Complessità) = 1 Per Gradi di complessità G >= 0.85
C (Complessità) = 0.85 Per Gradi di complessità G < 0.85

Per la percentuale da applicare (P) in misura massima del 2% dell'importo a base di gara, si stabiliscono i seguenti *scaglioni progressivi* d'importo dei lavori:

Fino ad €. 500.000,00	2,00%
Da €. 501.000,00 a 1.000.000,00	1,90%
Da €. 1.001.000,00 ad €. 2.500.000,00	1,80%
Da €. 2.501.000,00 ad €. 5.000.000,00	1,70%
Oltre €. 5.001.000,00	1,60%

Esempio:
Opera "Interventi di riqualificazione energetica Scuola "
Importo lavori [V] = 700.000,00 €
Grado di complessità [G] come da Tav Z-1 allegato DM 143/2013 = 0,95 → Pertanto Complessità [C] = 1
Percentuale da applicare [P] = 2,00% per l'importo fino a 500.000,00 e 1,90 per i restanti 200.000,00€

C_F = 500.000,00[V]x1[C]x2%[P] + 200.000,00[V]x1[C]x1,90[P] = 13.800,00€
Vincolo di esclusione 20% €. 2.760
Netto teoricamente distribuibile €. 11.040

Per i servizi e forniture la percentuale effettiva del fondo, calcolata sull'importo a base di gara, comprensivo degli eventuali oneri della sicurezza, al netto di I.V.A e delle spese tecniche risulta così determinata:

a) Importo a base di gara fino alla soglia comunitaria dell'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
b) Importo a base di gara compreso tra la soglia comunitaria e 1.000.000 €, l'incentivo è attribuito in ragione del 1.9%;
c) Importo a base di gara oltre 1.000.000€ l'incentivo è attribuito in ragione del 1.8%;

Le percentuali sopra determinate si applicano agli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa quota prevista.

4. Partecipano alla costituzione del *"fondo incentivazione per le funzioni tecniche"*, nella misura indicata al precedente comma 3, anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico a base d'asta (o con il progetto definitivo se posto a base di gara) qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità, verifica, Direzione dei lavori o Direzione esecutiva del contratto (In caso di servizi) con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'Ente.

5. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel *"fondo incentivazione per le funzioni tecniche"* per la specifica opera pubblica o per lo specifico lavoro pubblico (in ragione di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2), servizio o fornitura è ripartito, in qualità di "incentivo per le funzioni tecniche", con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento, tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni (e le attività) indicate all'art 4 del suddetto regolamento.

6. La quantificazione e la liquidazione a favore delle citate figure dipendenti dell'ente della suddetta quota parte del fondo per *"fondo incentivazione per le funzioni tecniche"* sarà fatta distintamente per ciascuna opera, lavoro, servizi e fornitura, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, per le funzioni di RUP, di Direttore dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

7. Ai sensi del comma 4 dell'art 113 del D.lgs 50/2016 e smi, il restante 20 per cento delle risorse finanziare del fondo di cui al comma 1 dell'art 3 del Regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel

settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art.4 - Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del Responsabile P.O. competente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Responsabile P.O. competente, all'inizio del procedimento con propria determinazione, individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi1 che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed esecuzione del contratto. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti. Col medesimo provvedimento è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo.

2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
   a) Responsabile dell'attività di programmazione della spesa per investimenti (lavori) finanziario;
   b) Responsabile dell'attività di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
   c) Soggetti che svolgono attività di predisposizione e controllo della procedura di gara e di esecuzione del contratto;
   d) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
   e) Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione;
   f) Collaudatore Tecnico-Amministrativo o Certificatore di Regolare Esecuzione, Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
   g) Collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti.

3. La nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP deve essere espressamente motivata, con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 /2017.

4. Lo stesso responsabile di P.O. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo, tenendo conto della causa della modifica o della revoca.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Le varianti conformi all'art 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.

Art.5 - Ripartizione del fondo

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte (nella misura dell'80%) del *"fondo incentivazione per le funzioni tecniche"*, viene ripartita tra i vari soggetti che hanno ricoperto le funzioni di cui all'art 4 del presente regolamento.

2. Nel caso alcune delle funzioni/attività indicate nel successivo comma 4 siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente, non verranno corrisposte ai dipendenti le rispettive quote indicate al successivo comma 4 corrispondenti a dette funzioni/attività svolte all'esterno.

3. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP (pertanto, qualora tutte le restanti funzioni/attività indicate al successivo comma 4 siano state affidate all'esterno dell'ente), potranno essere liquidati gli "incentivi per le funzioni tecniche" relativi alle attività del RUP (e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nelle misure percentuali indicate nel successivo comma 4.

4. Il riparto percentuale degli "incentivi per le funzioni tecniche" connesso allo specifico lavoro pubblico o al servizio o fornitura, è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente, in relazione alle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi:

Tabella LAVORI

100% delle somme distribuibili, così ripartito:

PRESTAZIONE	Servizio che gestisce l'attività	Percentuale
Attività di programmazione della spesa per investimenti	FINANZIARIO/TECNICO	3,5% - 2,5%
valutazione preventiva dei progetti; svolta da soggetto interno diverso da quello che ha firmato il progetto (validazione).	TECNICO	5%
predisposizione e controllo delle procedure di gara	TECNICO/UFFICIO PREPONENTE	4%-4%
esecuzione dei contratti pubblici (Direttore dell'esecuzione del Contratto e dei lavori - DEC)	TECNICO	5,5%
contratto	SEGRETERIA	3,5
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e personale di supporto	TECNICO	15% (RUP) 5,00 % (Collaboratori)
Direzione dei lavori (DL) interna	TECNICO	32%
Collaudo dei lavori pubblici interna	TECNICO	20%

Tabella (a) Percentuale per ogni figura in caso di lavori affidati attraverso gara

Tabella SERVIZI / FORNITURE (superiori a € 500.000,00 con Direttore Esecutivo)

50% delle somme distribuibili, così ripartito:

PRESTAZIONE	Servizio che gestisce l'attività	Percentuale
Programmazione della spesa	FINANZIARIO /…	2,5% - 2,5%
Responsabile del procedimento – collaboratore		15% -5%
Direttore dell'esecuzione		7,5%
Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione		7,5%
Collaboratori Tecnici		2,5%
Collaboratori amministrativi		2,5%
Contratto	Segreteria	5%

Tabella (b) Percentuale per ogni figura in caso di servizi / forniture

Art.6 - Criteri di riduzione dell'incentivo a fronte di incrementi di tempi e costi

1. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione lavori, servizi e forniture, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art 106 e 63 comma 5 del DLgs 50/2016 e smi e le sospensioni lavori previste dall'art 107 del DLgs 50/2016 e smi e art 10 del DM 49/2018, l'incentivo riferito alla DL/DEC e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella (c);

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera\servizio\fornitura non vengano rispettati i costi previsti nel QE del progetto, depurato dal ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art 106 oppure dall'applicazione dell'art 63 comma 5 DLgs 50/2016 e smi, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori o del contratto in caso di servizio\fornitura e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato dalle percentuali come determinate nella tabella (c).

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi d'esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Tabella (C) Riduzione incentivo a fronte incremento tempi e costi

Art.7 - Liquidazione dell'incentivo e limiti

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del decreto legislativo;

2. Per quanto attiene alla liquidazione degli incentivi relativi ad opere svolte dal 1 gennaio 2018, non ancora liquidati, fermo restando l'accertamento dei seguenti presupposti:

- l'inserimento all'interno del quadro economico dell'opera;
- il conseguente accantonamento economico nel relativo capitolo di spesa;
- la realizzazione e completamento dell'opera

3. Al termine di ciascun anno il RUP è tenuto ad inviare una scheda di monitoraggio che includa le opere concluse e collaudate. E contenente i seguenti dati

a. Anno di inserimento opera nel triennale delle opere pubbliche ovvero nel programma biennale dei servizi e forniture
b. Oggetto dell'affidamento
c. Modalità di affidamento
d. Data inizio lavori/servizio
e. Importo lavori /servizi IVA esclusa
f. Data stipula contratto
g. Data conclusione lavori
h. Attività affidate all'esterno
i. Indicazione dei soggetti individuati nel gruppo di lavoro con attività svolte
j. Eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma

4. Le somme saranno inserite nella costituzione del fondo dell'anno successivo in capitolo specifico e liquidate, con provvedimento del Segretario Comunale, senza la necessità di passaggio in contrattazione decentrata.

5. Il R.U.P. può anche essere individuato in un soggetto che non riveste l'incarico di Posizione Organizzativa, anche di area differente, purchè in possesso dei requisiti tecnici necessari.

6. Condizione necessaria per procedere alla liquidazione è che l'opera sia inserita nel triennale delle opere pubbliche o il servizio/fornitura nella programma biennale dei servizi e che le somme siano state inserite nel quadro economico.

7. La liquidazione prevede la contabilizzazione secondo i principi contabili armonizzati.

Art.8 - Efficacia

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, hanno validità per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è stata approvata dopo il 1° gennaio 2018; a tal fine si tiene in considerazione il primo inserimento dell'opera nel bilancio di previsione e non del riaccertamento dei residui.

Art.9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione di

approvazione, entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività.

2. Per rendere noto ai cittadini l'adozione del presente regolamento, con la pubblicazione dello stesso nel sito amministrazione trasparente.

Art.10 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.